

Danno biologico e responsabilità del datore di lavoro (nota a TAR Lazio-Roma-Sezione I, sentenza 4 aprile 2006 n. 2375)

di Cristina Curatoli

Pres. Tosti, Est. Russo

S. Bocci (Avv. M. Pistilli) c/ Ministero dell'Interno (Avv. Stato)

1. Pubblico Impiego – Giurisdizione e competenza – Danno morale e biologico – Domanda di risarcimento – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi

2. Pubblico Impiego – Risarcimento del danno – Domanda del dipendente ambigua – Assenza di una precisa scelta in favore dell'azione di responsabilità contrattuale - Responsabilità extracontrattuale della P.A. – Sussiste

3. Pubblico Impiego – Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno - Collegamento diretto ed immediato all'inadempienza della P.A. di appartenenza ovvero ad un obbligo scaturente da leggi o da regolamenti – Giurisdizione del G.A. – Sussiste

4. Pubblico Impiego - Azione di responsabilità contrattuale del dipendente nei confronti della P.A. – Presupposti - Inosservanza da parte del datore di lavoro di precise obbligazioni contrattuali

1. Sussiste giurisdizione del G.O sulle controversie in materia di risarcimento del danno morale e biologico lamentato da un dipendente nei confronti dell'amministrazione trattandosi, in effetti, di azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.

2. In tema di azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, sussiste azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale ovvero la domanda sia ambigua e non indicativa delle obbligazioni violate dalla P.A.

3. Sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in materia di risarcimento danni nel pubblico impiego, sulle controversie caratterizzate da un collegamento diretto ed immediato del risarcimento ad un'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza, ovvero ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti.

4. L'azione di responsabilità contrattuale deve essere espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente.

1. - Con la pronuncia in esame, il TAR Lazio si uniforma ad un ormai consolidato orientamento che riconosce la necessità di risarcire il danno alla salute del prestatore di lavoro, realizzatosi nell'ambiente lavorativo, e dunque in quei luoghi nei quali è svolta la prestazione convenuta nel contratto di lavoro.

Il caso sottoposto all'attenzione del TAR ha ad oggetto una richiesta di accertamento e risarcimento dei danni subiti da una dipendente del Ministero dell'Interno, in costanza del rapporto di lavoro, consistenti in una crisi ipotimica, ricondotta dalla ricorrente a colpa dei dirigenti e funzionari, a lei sovraordinati, e alla mancanza di quella idoneità del luogo di lavoro prevista per legge.

Tale ricorso veniva dichiarato inammissibile dal giudice, avendo rilevato un difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sulla base dell'asserita natura extracontrattuale della responsabilità per danno biologico e morale, natura sostenuta da giurisprudenza costante, e che in tal caso veniva applicata anche all'ipotesi in cui esso fosse imputabile alla P.A. nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego.

2. - La sentenza in questione, tramite una stringata motivazione, prende, dunque, posizione in ordine al discusso rapporto tra la natura, unanimemente riconosciuta come extracontrattuale, del risarcimento del danno biologico e la responsabilità contrattuale dell'ente pubblico, datore di lavoro, scaturente dalla violazione dell'art. 2087 c.c., per la mancata predisposizione delle misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore(1).

La difficoltà di tale dibattito, che ha visto confrontarsi dottrina e

giurisprudenza in parallelo ad un'evoluzione dinamica dell'intera materia, può essere ravvisata in un'eccessiva tendenza ad applicare i modelli civilistici di responsabilità in relazione a settori nuovi, rimanendo, tuttavia, legati ai limiti ed ai presupposti sorti in ambiti differenti, e che devono al contrario essere elusi qualora valori costituzionali di preminente rilievo lo richiedano.

In un ambito quale quello del lavoro, la tutela prevista dall'art. 2087 c.c., che per lungo tempo è stata ritenuta la sola in grado di tutelare gli aspetti non patrimoniali scaturenti dal rapporto di lavoro, non può più oggi essere interpretata alla stregua di una norma frutto dell'ordinamento corporativo, e come tale produttiva di meri e generici diritti pubblici subiettivi, tutelabili solo in via mediata dall'ordinamento, diretta cioè ad assicurare in primis il rispetto di un dovere di natura pubblicistica del datore del lavoro(2).

Il necessario raffronto con un'attuale e moderna rivisitazione della Costituzione porta inesorabilmente ad una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2087 c.c., dalla quale può senz'altro ricavarsi l'individuazione di un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore alla tutela della propria salute e personalità morale, che affonda le sue radici direttamente nell'art. 32 Cost.(3).

Del resto, l'esigenza di tutelare il diritto alla salute, quale diritto garantito in modo assoluto dalla Costituzione, a prescindere dall'ambito nel quale esso venga lesa, trova di certo una propria origine nella celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986(4), che mediante un richiamo all'art. 32 Cost., e alla particolare protezione che il nostro ordinamento riconosce alla salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, riconduce la figura del danno biologico alla lesione del generale principio del *neminem laedere*.

Tale operazione comportò l'inclusione del danno biologico, inteso quale lesione all'integrità psicofisica della persona, nell'ambito di un'autonoma rilevanza risarcitoria, disancorata in tal modo dai limiti predisposti dall'art. 2059 c.c., e prescindendo dal presupposto della commissione di un reato.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., inaugurata dalle storiche sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Corte di Cassazione(5), seguite dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n. 233 del 2003(6), ha, poi, definitivamente ricondotto il danno non patrimoniale, comprensivo delle tre figure del danno biologico, morale ed esistenziale, nell'ambito di una responsabilità di natura extracontrattuale, aprendo in tal modo la strada ad un più ampio riconoscimento di una responsabilità della pubblica amministrazione per tali figure di danno, avente ad oggetto interessi legittimi, in precedenza ostacolato dal venir meno del nesso di immedesimazione organica con la P. A., nei casi di reato commesso dal funzionario o dipendente(7).

È lampante l'essenzialità di tali decisioni ai fini di una sempre più ampia estensione del concetto di danno all'integrità psicofisica in nuovi settori, come del resto è avvenuto in quello del diritto del lavoro.

Un passo considerevole in tal senso può di certo essere ravvisato, risalendo a tempi anteriori alle sentenze suddette, in quella disposizione dello Statuto dei lavoratori, l'art. 9, che per la prima volta affronta il tema di una "dimensione collettiva nel contesto del rapporto giuridico di sicurezza"(8), in tal modo contribuendo alla valorizzazione di dettati costituzionali, quali quello ex art. 32, nell'ambito dell'ambiente lavorativo.

3. - Nonostante la sempre crescente attenzione verso i problemi dei lavoratori e nonostante l'abbandono di una concezione di tutela limitata ai soli danni indennizzabili tramite assicurazione, perdurano determinanti ostacoli relativi alla qualificazione della responsabilità gravante sul datore di lavoro, qualora venga procurato un danno all'integrità psicofisica del lavoratore, in un contesto connesso all'ambiente di lavoro.

Con la pronuncia in esame, difatti, il TAR Lazio prende posizione in ordine a quel dibattito, che ha visto contrapporsi opinioni contrastanti circa la natura extracontrattuale o contrattuale della responsabilità scaturente dalla violazione dell'obbligo di sicurezza, cui si pretende ricollegare il risarcimento del danno biologico del lavoratore.

E' chiaro come questo tema continui a rappresentare a distanza di anni oggetto di indecisione giurisprudenziale, non essendo chiari i limiti ed i presupposti idonei di volta in volta a qualificare tale ipotesi risarcitoria.

Basti ricordare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione(9), la quale in un'ipotesi facilmente paragonabile al caso oggetto della

sentenza in esame, ha concluso con una dichiarazione di giurisdizione del giudice amministrativo, appurata la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha visto sottoporre alla sua attenzione un caso di aggressione subita da un'infermiera da parte di una degente ricoverata in ospedale, aggressione da cui è scaturita una richiesta di risarcimento della lesione all'integrità psicofisica della ricorrente.

Basta soffermarsi sulla motivazione di tale pronuncia per scorgere la medesima linea conduttrice della sentenza del TAR Lazio, e quindi l'individuazione della natura dell'azione proposta sulla base del *petitum* sostanziale.

La ricorrente nel caso sottoposto alla Cassazione ha posto a fondamento della propria pretesa una serie di elementi chiaramente riferibili al rapporto di impiego, quale causa diretta del danno subito, escludendo che esso rappresenti una mera occasione dell'evento.

Posta a raffronto con l'ipotesi in esame, rileva la mancata individuazione da parte del TAR Lazio di chiare ed univoche indicazioni di obbligazioni violate dall'amministrazione, e quindi la conseguente qualificazione extracontrattuale della responsabilità del datore di lavoro.

Del resto, giurisprudenza costante, richiamata dalla sentenza, da tempo utilizza, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, un criterio identificativo della natura dell'azione proposta, basato sulla sua qualificazione come extracontrattuale, "tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale"(10).

L'aspetto singolare della sentenza è, quindi, sul piano più propriamente giuridico, la "dimensione" extracontrattuale che assume il danno biologico del prestatore di lavoro, subito in costanza del rapporto lavorativo, richiamandosi in tal modo a quella giurisprudenza della Corte Costituzionale, precedentemente indicata, che individua quale norma di riferimento della responsabilità per danno biologico l'art. 2043 c.c. e il relativo principio del *neminem laedere*.

Secondo quanto ribadito in decisioni antecedenti quella in esame, riconoscere una responsabilità extracontrattuale in capo al datore di lavoro responsabile per danno biologico subito dal dipendente, permette di superare alcuni significativi inconvenienti.

Di non agevole soluzione è, in particolar modo, il problema relativo alla qualificazione di danno-evento, unanimemente attribuita alla figura di danno biologico, che mal si concilia con un concetto di responsabilità contrattuale, costruito dal legislatore intorno alla figura dell'inadempimento, in sé considerato, oggetto di sanzione indipendentemente da una effettiva lesione di interessi giuridicamente rilevanti.

A ciò si aggiunga una facilmente individuabile incompatibilità che si instaura tra la natura non patrimoniale del danno in questione e la necessaria patrimonialità dell'obbligazione contrattuale.

Non possono trascurarsi ad ogni modo le ragioni che spingono una consistente parte della giurisprudenza ad optare per una scelta contrattuale, se è vero che i tentativi di contribuire a dare certezza in un campo delicato quale quello del diritto al risarcimento del lavoratore sono essenzialmente volti a fornire le più ampie garanzie possibili al soggetto debole del rapporto di lavoro, compatibilmente con una corretta qualificazione della responsabilità in esame.

Difatti, non può essere trascurato il vuoto giurisprudenziale che si verificherebbe qualora si versasse in ipotesi di lesioni all'integrità psicofisica non riconducibili ad atti illeciti, bensì ad inadempimenti di obbligazioni contrattuali(11).

Sottovalutare la sussistenza di uno specifico rapporto contrattuale tra il danneggiante e danneggiato comporterebbe pur sempre il disattendere norme civilistiche dettate dal legislatore per tale ipotesi, applicando, invece, una disciplina extracontrattuale, prevista per rapporti instauratisi tra soggetti tra loro estranei, privi cioè di un predefinito rapporto obbligatorio.

Sembra, dunque, più opportuno discostarsi dalla posizione sostenuta nella sentenza in esame, qualora si tenga presente la ratio di una responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., ravvisabile nell'esigenza di apprestare maggiore tutela, istituendo una serie di obblighi, finalizzati alla protezione del lavoratore(12), per evitare che lo status di soggezione cui questi è sottoposto, abbia come conseguenza una vera e propria prevaricazione sulla sua integrità psicofisica.

Appare evidente, infatti, la forte penalizzazione che scaturisce nei confronti del lavoratore, dall'applicazione della disciplina

extracontrattuale in tema di onere probatorio, ogniqualvolta il danno subito non rientri nell'ambito di quello indennizzabile dall'INAIL, per gli infortuni e le malattie professionali, dovendo il danneggiato agire per il risarcimento provando il comportamento colposo del datore di lavoro, onere non ravvisabile nella disciplina contrattuale, ai fini della quale risulta sufficiente la mera prova dell'inadempimento contrattuale(13).

Ricondurre il principio del *neminem laedere* nell'ambito dell'art. 2087 c.c., mediante un'opera di trasposizione diretta ad allontanare tale disposizione dal sinallagma contrattuale, comporterebbe, quindi, un' inutile limitazione della posizione del lavoratore, aggravandone la capacità di esercitare i propri diritti.

Un forte contraccolpo alle posizioni sostenute dalla sentenza del TAR Lazio, ed un'apertura, quindi, verso una risarcibilità contrattuale del danno biologico subito dal lavoratore, può del resto essere ricercata analizzando alcuni decreti legislativi degli ultimi anni, con i quali si è data attuazione a direttive comunitarie per la parità di trattamento, disponendo il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a discriminazione sul posto di lavoro per motivi inerenti a religione, sesso, età, convinzioni personali, handicap, razza e origine etnica(14), e dando origine, in tal modo, ad ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale per responsabilità contrattuale(15).

E', quindi, evidente un progressivo cambiamento in atto, volto a sganciare tale problematica dai rigidi schemi previsti in sede civilistica, grazie ad una maggiore sensibilità verso diritti tutelati in modo pregnante dalla nostra Costituzione.

Quel dibattito sulla compatibilità tra il danno biologico, così come costantemente inteso dalla giurisprudenza, e la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., e che ha visto contrapposte quelle che taluno ha definito teorie contrattualistiche e acontrattualistiche(16), sta perdendo oggi in parte di significato grazie alla maggiore flessibilità che si riscontra in alcuni ambiti circa l'applicazione dei modelli civilistici.

Per maggiore completezza, giova annoverare alcuni tra i più elaborati tentativi, diretti a sottrarre alla disciplina extracontrattuale il risarcimento del danno biologico del lavoratore.

Tra questi, ricordiamo quelle posizioni che individuano una cooperazione di natura creditoria, in capo al datore di lavoro, quale onere per il migliore svolgimento della prestazione(17), o ancora quelle che sostengono la natura contrattuale del datore di lavoro sulla base del generale principio di correttezza ex art. 1175 c.c. che permea tutti i rapporti obbligatori(18).

Posizione sicuramente più resistente alle critiche è stata quella che ha sostenuto la cosiddetta "teoria degli obblighi di protezione", estendendo la natura di inadempimento contrattuale anche alla violazione di obblighi secondari rispetto alla prestazione principale, sul presupposto che l'art. 1175 c.c. faccia riferimento ad un generale comportamento di correttezza, avente ad oggetto tutti i comportamenti in qualche modo strumentali all'esecuzione della prestazione. Tra questi rientrerebbero, dunque, gli obblighi di sicurezza, oggetto dell'art. 2087 c.c., posti a fondamento di ogni rapporto contrattuale potenzialmente in grado di mettere in pericolo la persona e la sua integrità psicofisica e che darebbero luogo ad inadempimento, entrando a far parte a pieno titolo del rapporto obbligatorio principale e delle sue vicende(19).

Il richiamo alla categoria degli obblighi di protezione sposta l'attenzione sul più ampio dibattito avente ad oggetto la qualificazione della natura della responsabilità amministrativa, scaturente da lesione provvedimento di interessi legittimi.

Critica sostenuta da parte della dottrina(20) verso quelle posizioni dottrinali, ferme nel riconoscere una responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, qualora siano lesi interessi legittimi a seguito di un provvedimento amministrativo, è stata, difatti, rinvenuta nell'inappropriata generalizzazione della natura contrattuale della *culpa in contraendo*, concetto formulato inizialmente in Germania ed esteso anche a quegli obblighi di protezione, cui si fa riferimento, sul presupposto che, dovendo le trattative svolgersi secondo buona fede, il mancato rispetto di tale dovere di comportamento, previsto *ex lege*, genererebbe l'inadempimento di un'obbligazione e, dunque, una responsabilità contrattuale. Tale impostazione viene per lo più respinta in quanto, pur volendo riconoscere degli obblighi di protezione in capo alla pubblica amministrazione, si tratta pur sempre di comportamenti dovuti verso una generalità di soggetti, che non sono in grado, quindi, di

tradursi in rapporti di credito e debito.

Nonostante numerose siano state le posizioni contrastanti con la qualificazione contrattuale della responsabilità provvedimento della pubblica amministrazione, se ne attesta, ad ogni modo, un'imponente diffusione, sia dottrinale che giurisprudenziale⁽²¹⁾, ancora una volta dettata dalla maggiore tutela che tale modello è in grado di apprestare al danneggiato, e consequenziale al progressivo distacco del rapporto pubblica amministrazione- cittadino dall'ottica autoritativa verso forme sempre più paritetiche.

Tale diffusione pone in luce un paradosso, che può evidenziarsi qualora si ponga a raffronto quanto appena descritto con i risvolti giurisprudenziali verificatisi nel diritto del lavoro circa il problema del risarcimento del danno biologico.

Da un lato si è in precedenza sottolineata la persistenza di difficoltà nell'ammissione di una natura contrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, nei confronti del dipendente, vittima di un danno alla persona, difficoltà di cui è testimone la sentenza in questione, nonostante sia evidente la sussistenza di un effettivo contratto tra danneggiante e danneggiato; dall'altro lato, tuttavia, assistiamo ad un radicamento maggiore di posizioni contrattuali circa la natura della responsabilità della pubblica amministrazione in un campo, quale quello dell'attività provvedimento lesiva di interessi legittimi, nel quale la possibilità di un contratto instauratosi tra pubblica amministrazione e cittadino è estremamente discussa.

Si ricordino, in via esemplificativa, tutte quelle posizioni intervenute sulla natura giuridica degli accordi ex art. 11 della l. 241/90, ostili a rinvenirvi uno schema contrattuale, per l'incompatibilità della rilevanza dell'interesse pubblico con la disciplina contrattuale, per il diverso contenuto del concetto di patrimonialità qualora venga applicato all'attività provvedimento, per la diversa posizione che assumono la parte pubblica e quella privata in relazione alla facoltà di scioglimento del vincolo assunto con l'accordo, diversità non riconducibile ai modelli di carattere privatistico.

Il parallelismo tra il dibattito inerente alla questione affrontata dalla sentenza del TAR Lazio, e quello estremamente significativo avente ad oggetto la natura della responsabilità della P.A. da attività provvedimento lesiva di interessi legittimi, è qui richiamato per evidenziare come la dottrina elabori ed adatti i modelli civilistici a settori in cui è presente la pubblica amministrazione, in modo non uniforme, verosimilmente a causa della necessità di svincolarsi dai rigidi presupposti previsti dalla disciplina civilistica, al fine di rispettare esigenze pubblicistiche, la cui tutela risulta irrinunciabile.

4. -La decisione in esame non può, dunque, non avere importanti conseguenze pratiche sull'intero ambito dei danni subiti dal lavoratore e sulle modalità di esercizio dei suoi diritti.

Tale circostanza ha comportato, negli anni, un'attività giurisprudenziale diretta sempre più ad attribuire un significato duttile alla figura di danno biologico del lavoratore, modellando gli strumenti civilistici conosciuti sulle esigenze manifestate nel diritto del lavoro.

E tra queste esigenze posto prioritario ha assunto la necessità che il prestatore di lavoro, in quanto soggetto debole nel rapporto in costanza del quale si è realizzato il danno, venga considerato sempre meno in funzione della sua forza lavorativa, dando spazio, al contrario, a tutte quelle attitudini naturali dell'uomo, che vengono costantemente e totalmente coinvolte nell'attività lavorativa.

Il danno alla salute del lavoratore non deve, in altre parole, essere oggetto di un'interpretazione riduttiva, volta a dargli il significato di una menomazione delle sue capacità di produrre reddito, quanto piuttosto di una lesione ad un valore protetto e garantito dalla Costituzione in modo pregnante, quale quello della persona.

Se questa, dunque, è stata, ed è tuttora, la spinta al riconoscimento di orizzonti sempre più ampi nel campo risarcitorio a tutela del lavoratore, circostanza che traspare anche da una lettura della motivazione della sentenza in questione, non si vede, a mio avviso, il motivo per il quale sorgano dubbi e titubanze circa il riconoscimento in questo, come in molti altri settori, di un concorso di responsabilità⁽²²⁾.

Tale ipotesi ha avuto, nel tempo, un ruolo costantemente marginale, nonostante sia possibile individuare alcune sentenze della stessa Cassazione, aventi ad oggetto il riconoscimento di una facoltà di scelta del danneggiato tra l'esercizio di un'azione contrattuale o

extracontrattuale, laddove “dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione di diritti che spettano alla persona del lavoratore, indipendentemente dal rapporto di lavoro”(23).

Autorevole dottrina ha ribadito come tali ricostruzioni siano state “più l’esito confuso di un non controllato cocktail nel quale si mescolano diverse ragioni, che di una consapevole ed attendibile ipotesi ricostruttiva”(24), un risultato cioè conciliabile con quella giurisprudenza che spesso passa senza soluzione di continuità da una responsabilità extracontrattuale ad una contrattuale, dando origine a quella che viene da alcuni oggi definita una crisi della differenza tra tali forme di responsabilità.

In realtà, se obiettivo di tutte le ipotesi ricostruttive antecedentemente indicate, è di certo stato quello di ampliare e facilitare il lavoratore nell’esercizio di quel diritto al risarcimento nei confronti del datore di lavoro, non si vede la ragione per la quale, sussistendone i presupposti, debba essere esclusa la possibilità di scelta tra le due azioni.

E tale affermazione dovrebbe a maggior ragione essere avallata, qualora si consideri la progressiva apertura giurisprudenziale verso un’accezione di ipotesi concorsuali senza esitazione in altri settori, quali ad esempio la responsabilità del vettore, nell’ambito del contratto di trasporto, o ancora quello della responsabilità medica.

E’ stato spesso obiettato che qualora il legislatore intendesse sancire una forma di concorso di responsabilità, questo venga formalmente espresso in una norma giuridica(25), circostanza mancante nell’ipotesi esaminata. In realtà, la dottrina ha confutato tale posizione sulla base dell’assunto secondo il quale le ipotesi espressamente previste dall’ordinamento sono ipotesi in cui un’azione presenta connotati di specialità rispetto all’altra.

Non si vede, difatti, come si possa rinunciare ad una tutela generale quale quella dell’art. 2043 c.c., concretizzante il principio del *neminem laedere*, per il solo fatto di aver concluso un contratto con un altro soggetto dell’ordinamento.

Tali problematiche rendono, ad ogni modo, sempre più evidente la necessità di un intervento legislativo chiarificatore che regoli in modo definitivo e concreto il diritto al risarcimento del danno biologico del lavoratore, coordinando le attuali disposizioni legislative in modo più incisivo con i valori generalmente riconosciuti della nostra Costituzione.

Note

(1) Cass. 7 novembre 2000, n. 14469, in *D&G*, 2000, 28. Cass. 20 giugno 1998, n. 6169; Cass. 10 aprile 1996, n. 3351.

(2) L. Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1986, 67.

(3) D. Poletti, *Sulla risarcibilità del danno alla salute del prestatore di lavoro*, in *Riv. Giur. Lav. Prev.*, 1985, fasc. 8-9, 694.

(4) Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053.

(5) Cass. n. 8827/ 2003 in *DR*, 2003, 829; Cass. 8828/2003 in *RCP*, 2003, 675 e in *DR*, 2003, 829 ss.

(6) Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 1, 2202, con nota di E. Navarretta, *La Corte Costituzionale e il danno alla persona “in fieri”*; in *Danno e resp.*, 2003, 939 ss., con nota di A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il sistema della responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233/03*.

(7) P. Virga, *Diritto amministrativo*, vol. I, Milano 1999, 290 ss.

(8) D. Poletti, *La “dimensione” contrattuale del danno alla salute*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1986, II, 201.

(9) Cass. SS.UU. 7 febbraio 2006, n. 2507 in www.altalex.com, con nota di L. Viola, *Pubblici dipendenti: sul risarcimento per lesioni psichiche decide il g.a.*

(10) TAR Calabria Catanzaro, sez. I, 29 maggio 2003, n. 1927.

(11) D. POLETTI, *La “dimensione” contrattuale del danno alla salute*, cit., 201.

(12) A. Lo russo, *L’art. 2087 c.c. e la responsabilità per danni all’integrità psico-fisica del lavoratore*, in *MGL*, 1995, 358.

(13) M. Amendola, *Danno biologico e responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.*, in *Giur. It.*, 2001, f. 3, 485 (Cass. 2000, n. 1307).

(14) Direttive n. 2000/78/CE; n. 2000/43/CE.

- (15) M. C. Cimaglia, *Il nuovo danno non patrimoniale fa il suo ingresso nel diritto del lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2004, fasc.2, 311.
- (16) P. Albi, *Il danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in *Riv. Civ. prev.*, 2004, 1321.
- (17) G. Natullo, *La tutela dell'ambiente di lavoro*, in *Dottrina e Giurisprudenza di diritto del lavoro*, Torino, 1995, 12 ss.
- (18) L. Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, cit., 67.
- (19) D. Poletti, *Sulla risarcibilità del danno alla salute del prestatore di lavoro*, cit., 700.
- (20) G. Di Giandomenico, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella lesione di interesse legittimo*, in *Foro amm. Cds*, 2003, 2677.
- (21) Cass. sez. I, n. 157 del 2003, con commento di F. Fracchia, *Risarcimento del danno causato da attività provvedimentoale dell'amministrazione: la Cassazione effettua un'ulteriore puntualizzazione*, in *Foro it.*, I, 2003, 79. Cons. St. sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in *Riv. Giur. Edil.*, 2001, 900; in *Urb. e App.*, 2001, 1211, con commento di M. Passoni, *Responsabilità per "contatto" e risarcimento per lesione di interessi legittimi*; in *Danno e Resp.*, 2002, 183, con commento di V. Carbone, *Il giudice amministrativo adotta la responsabilità da "contatto procedimentale"*; F. Casetta e F. Fracchia, *Responsabilità da contatto: profili problematici*, in *Foro it.*, 2002, III, 18.
- (22) Si veda Amato, *Il danno non patrimoniale da contratto*, in Ponzanelli (a cura di), *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, Padova, 2004, 60.
- (23) Cass. 20 gennaio 2000, n. 602. Cass. Sez. Lav., 24 gennaio 1990, n. 411.
- (24) L. Montuschi, *Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in *Riv.it. Dir. Lav.*, 1994, I, 317. L. a. ritiene configurabile il trasferimento della categoria del danno biologico dalla dimensione extracontrattuale a quella contrattuale.
- (25) Si prenda come esempio l'art. 1385 c.c.